



# COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città metropolitana di Palermo

---

REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE E USO PARCHEGGI A PAGAMENTO APPROVATO  
CON DELIBERA DI C.C. N. 31 DEL 28.03.2019

NDICE

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito e finalità del regolamento

Art. 2 – Regolamento generale della sosta

Art. 3 – Titoli e orari della sosta

## TITOLO II- OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 4 – veicoli autorizzati alla sosta

Art. 5 – Obblighi degli utenti

Art. 6 – Divieti

Art. 7 – Obblighi del gestore

Art. 8 – Occupazione aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio

## TITOLO III – TARIFFE ED ESENZIONI

Art. 9 – Tariffe

Art. 10 – Esenzioni

Art. 11 – Condizioni generali

## TITOLO IV – VIGILANZA E RESPONSABILITA'

Art. 12 – Responsabilità per danni

Art. 13 – Vigilanza

Art. 14 – Rimozione dei veicoli

Art. 15 – Sanzioni

Art. 16 – Norma di rinvio

Art. 17 – Controversie

Art. 18-Entrata in vigore

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### **Art. 1 – Istituzione dei parcheggi a pagamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione dell'attività dei parcheggi a pagamento non custoditi che ricadono all'interno di un piano parcheggio che sarà individuato dall'amministrazione Comunale gestiti dalla stessa in veste di pubblica autorità, sia direttamente, o mediante l'affidamento a terzi delle attività o parte di esse, purché connesse alla gestione degli stessi.

### **Art. 2 – Regolamentazione generale della sosta**

1. I parcheggi soggetti alla disciplina del presente Regolamento sono quelle aree di sosta presenti sul territorio comunale e soggette al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale
2. L'istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa è deliberata dalla Giunta Comunale secondo le prescrizioni dell'art. 7 comma 1, lett. f) e comma 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 3 ss.mm.ii.
3. La disciplina della sosta avviene a mezzo ordinanza dirigenziale che conterrà tutte le indicazioni in merito agli spazi, agli orari ed ai giorni di vigenza dell'ordinanza stessa
4. Il servizio deve essere svolto secondo il calendario, gli orari e le tariffe indicati dall'Amministrazione comunale.
5. Gli orari dovranno essere esposti al pubblico.
6. I parcheggi di cui al presente regolamento, potranno essere disciplinati in modo diverso con apposita ordinanza per necessità dettata da particolari condizioni atmosferiche, manifestazioni organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, lavori, ecc.

### **Art. 3 - Titoli e orari della sosta**

1. La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è subordinata al possesso dell'idoneo titolo che può essere ottenuto a seguito di pagamento di una tariffa oraria e/o giornaliera.
2. La sosta nei parcheggi pubblici non costituisce obbligo di custodia del veicolo da parte dell'Ente e/o del concessionario, ai sensi della disciplina civilistica in materia di deposito e custodia.
3. Le zone di parcheggio sono delimitate e dall'apposita segnaletica verticale e da strisce blu quando tecnicamente possibile; le medesime possono essere altresì delimitate con sistemi di chiusura degli accessi e delle uscite dei veicoli.
4. L'utente che dovesse occupare con il suo autoveicolo più posti di un parcheggio, anche parzialmente, sarà oggetto di sanzione pecuniaria, ai sensi del C.d.S., qualora il mezzo sia disposto in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente regolamento e in quelle ulteriori eventualmente contenute in ordinanze e deliberazioni;
5. Il ticket o biglietto comprovante l'avvenuto pagamento dovrà essere esposto nella parte anteriore all'interno del veicolo e deve essere leggibile dal parabrezza in modo che sia inequivocabile la sua presenza.
6. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 24 anziché alle ore 20 "salvo diversa valutazione che si rinvia alla competenza della Giunta Municipale e Polizia Municipale"



## TITOLO II – OBBLIGHI E DIVIETI

### Art. 4 – Veicoli autorizzati alla sosta

1. La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle seguenti categorie individuate dall'art. 47 del D.lgs 285/1992, o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative:
2. **Classifica e) – ciclomotori delle seguenti categorie:**
  - Quadricicli leggeri di cui al D.M. 31.01.2003
- b. **Classifica f) – motoveicoli delle seguenti categorie:**
  - Categoria L1e, definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
  - Categoria L2e, definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
  - Categoria L3e, definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
  - Categoria L4e, definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
  - Categoria L5e, definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
  - Categoria L6e, definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
  - Categoria L7e, definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
- c. **Classifica g) – autoveicoli delle seguenti categorie:**
  - Categoria M1 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
  - Categoria M2 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
  - Categoria N1 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada.

### Art. 5 – Obblighi degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti a:
  - a. eseguire le manovre di accesso ai posti con molta cautela;
  - b. parcheggiare il mezzo nei posti assegnati o liberi rispettando le norme della circolazione stradale e le indicazioni, all'interno degli stalli sosta tracciati;
  - c. lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed inoltre adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
  - d. comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito;
  - e. rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta;

### Art. 6 – Divieti

1. Agli utenti è vietato, fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada:
  - a. parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto;
  - b. sostare senza necessità nel parcheggio con motore acceso;
  - c. ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
  - d. sostare con l'automezzo lungo le aree e corsie d'accesso o di uscita;
  - e. effettuare qualsiasi travaso di carburante all'interno del parcheggio;
  - f. portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio;
  - g. effettuare o far effettuare ad altri la pulizia o il lavaggio dell'automezzo all'interno del parcheggio;
  - h. scaricare acqua, olio o altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare il suolo, la vegetazione o altro all'interno dell'area delimitata del parcheggio;
  - i. fumare o accendere fuochi negli ambienti dove è espressamente segnalato;

- l. produrre rumori molesti, azionare sirene e allarmi;
- m. allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno minori o animali;
- n. campeggiare nel parcheggio.

#### Art. 7 -Obblighi per il gestore

1. Il gestore è tenuto a:
  - a. mantenere a propria cura e spese, in perfetto stato di efficienza, la segnaletica sia interna che esterna dei parcheggi, nonché degli impianti, compresi i dispositivi di sicurezza, di segnaletica, di controllo e di esazioni delle tariffe;
  - b. curare che i parcheggi siano conservati puliti e decorosi;
  - c. provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria, ripristino e riparazione;
  - d. provvedere alla esazione delle tariffe;
  - e. provvedere alla pubblicizzazione del servizio;
2. Dette prestazioni possono essere curate direttamente dal Comune o tramite ditte esterne affidatarie di parte o della totalità dei servizi collegati.

#### Art. 8 – Occupazione aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio

1. In caso di occupazione delle aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio (traslochi, cantieri etc.) il soggetto interessato dovrà richiedere la relativa autorizzazione preventiva al Comune (salve altre autorizzazioni da richiedere per legge ad altri soggetti) specificando le motivazioni dell'occupazione, che dovrà comunque avere carattere transitorio e versare al Comune quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico secondo i relativi ed appositi regolamenti.

### TITOLO III – TARIFFE ED ESENZIONI

#### Art. 9- Tariffe

1. Le tariffe sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.
2. La sosta è consentita subordinatamente all'esposizione del ticket orario emesso dai parcometri o da altre apparecchiature elettroniche, ovvero dall'esposizione di tessera individuata dall'Amministrazione Comunale;

#### Art. 10 – Esenzioni

1. Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti:
  - a. Veicoli al servizio di persone diversamente abili provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art.188 del Codice della strada (invalidi);
  - b. Forze dell'ordine in servizio;
  - c. Vigili del fuoco in servizio;
  - d. Mezzi di soccorso in servizio;
  - e. Forze Armate
  - f. Pubbliche Amministrazioni in servizio;
  - g. mezzi del comune di Santa Flavia in servizio;
  - h. Medici con contrassegno in servizio;
  - i. Enti erogatori di servizi (ENEL, TELECOM, GAS, IDRICO) in servizio;
2. I veicoli sopracitati enti e organismi dovranno sostare esponendo il contrassegno di riconoscimento sul parabrezza.



3. La mancata esposizione del citato contrassegno sarà sanzionata nei modi previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

#### **Art. 11 – Condizioni generali**

1. Con il pagamento del ticket e/o a seguito con l'uso del parcheggio, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, copia del quale, sarà affissa nell'entrata dei parcheggi.

2. In ogni caso, per i veicoli presenti durante le ore di funzionamento dei parcheggi, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei gestori che dei conducenti o utilizzatori.

### **TITOLO IV – VIGILANZA E RESPONSABILITA'**

#### **Art. 12 – responsabilità per danni**

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del comune e/o del Gestore.

2. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o animali lasciati negli autoveicoli; è fatto divieto inoltre di tenere nei mezzi parcheggiati materiali o oggetti la cui presenza possa comunque costituire invito al furto o pericolo per gli altri mezzi ed i pedoni.

3. Il Comune non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da qualsiasi causa determinati.

4. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi danno all'autoveicolo ovvero il furto dello stesso, eventuali furti e sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti dell'autoveicolo, comunque verificatesi all'interno del parcheggio, dovranno essere oggetto di tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria

#### **Art. 13 – Vigilanza**

1. L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme, e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi attraverso il Comando di polizia municipale/o altri incaricati.

2. L'amministrazione potrà inoltre avvalersi, ai sensi dell'art. 17, comma 132 e 133, della Legge 127/1997 e art. 68 della legge n° 488 del 23 dicembre 1999, di personale nominato per lo scopo con apposito provvedimento sindacale al quale vengono conferite funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni materia di sosta, per esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compresi il rimborso delle eventuali spese.

3. Il personale da adibire alle funzioni di prevenzione e accertamento della sosta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti per ottenere, da parte del Sindaco, la nomina e il conferimento del titolo di ausiliario del traffico come di seguito indicato:

1) Possesso di diploma di scuola media superiore;

2) Assenza di condanne penali/provedimenti dell'autorità giudiziaria, inibenti e/o interdittive dell'esercizio di pubbliche funzioni”;

3) Attestati di partecipazione con profitto a corsi di qualificazione professionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs. 285 del 1992 predisposti e ed effettuati a cura del locale Comando di Polizia.

4. Gli ausiliari del traffico sono sotto le direttive dal Comando di Polizia Municipale e dipendono strettamente da esso per gli assetti operativi.

#### **Art. 14 – Rimozione dei veicoli**

1. Il Comune, ovvero il gestore per mezzo delle forze di Polizia, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o normale uso del parcheggio può procedere alla rimozione forzata dei veicoli secondo la vigente normativa.

2. Tale rimozione avverrà con spese a rischio dell'utente.

#### **Art. 15 – Sanzioni**

1. Le violazioni inerenti la sosta e circolazione dei veicoli sono punite ai sensi del codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;

2. Le violazioni alle altre norme del presente regolamento, se non previste da altre leggi, sono punite con sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00.

#### **Art. 16 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si rinvia al D.lgs 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati non incompatibili con il presente regolamento.

#### **Art. 17 – Controversie**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento, compresa l'eventuale irrogazione delle sanzioni, tra il Comune di Santa Flavia e gli utenti del parcheggio, sarà risolta, secondo la normativa vigente e secondo le precisioni del C.P.C.

In ogni caso, per tutte le autovetture presenti durante le ore del servizio di parcheggio non custodito, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e le condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori.

#### **Art. 18 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività, nelle forme di legge, della deliberazione di approvazione.